



## **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 2**

### **CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 25 AGOSTO 2011**

#### **Domanda 1:**

A pagina 6, punto 4 del Disciplinare di Gara si fa riferimento ad un “fatturato globale al netto dell’IVA uguale o superiore a due volte il valore del lotto/i per cui si intende partecipare. In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato globale, al netto dell’IVA, uguale o superiore al valore del/i lotti per cui si intende partecipare”.

Richiediamo conferma che il fatturato non debba essere relativo a forniture di gas naturale e/o a forniture analoghe ma semplicemente “il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

Richiediamo inoltre se il fatto di aver semplicemente un fatturato globale nell’ultimo anno al netto dell’IVA uguale o superiore al valore del/i lotto/i per cui si intende partecipare è penalizzante rispetto ad avere il requisito di un fatturato globale nell’ultimo triennio al netto dell’IVA uguale o superiore a due volte il valore del/i lotti per cui si intende partecipare.

#### **Risposta 1:**

Come riportato nel paragrafo 3 “Modalità di presentazione dell’offerta”, per “fatturato globale si intende il valore riportato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

Ai fini della partecipazione alla gara si evidenzia inoltre che non è penalizzante possedere il requisito di cui al punto B.4 della Busta A, relativo al fatturato globale dell’ultimo anno.

#### **Domanda 2:**

Buongiorno, chiediamo conferma circa la corretta indicazione dei riferimenti numerici riportati all’interno dell’Allegato 1 – Schema dichiarazione busta “A” – alle pagine 5 – 6 – 9 allegate alla presente.

Da una nostra interpretazione della normativa i riferimenti indicati risulterebbero in realtà da sostituire coi seguenti:

- pag. 5 di 22, 5 di 22 e 9 di 22 – i riferimenti 4 e 6 da sostituire con 3 e 5;
- pag. 6 di 22 – i riferimenti 3 e 5 da sostituire con 2 e 4.

#### **Risposta 2:**

Si evidenzia che a pag. 4 dell'Allegato 1 "Schema Dichiarazione Busta A", per mero errore materiale, nella numerazione progressiva relativa al contenuto della dichiarazione sostitutiva dopo il punto 1 "che questa Impresa intende presentare offerta per il/i seguente/i lotto/i" è saltato il numero progressivo 2 relativo alla dichiarazione "che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi". Pertanto a partire dal punto numero 2 la numerazione progressiva riportata nell'allegato schema busta A deve essere incrementata di 1. Esempio: la dichiarazione di cui al punto 2) dell'Allegato 1 "Schema dichiarazione Busta A" deve essere intesa quale punto 3) e così via.

Facciamo presente comunque che troverete sul sito la versione riveduta e corretta del documento in oggetto.

**Domanda 3:**

In base a quanto previsto nell'allegato 3 – CAPITOLATO TECNICO all'articolo 6 con la presente siamo a sottoporre alla vostra attenzione il seguente chiarimento.

Lo stesso articolo cita " $QE_0$  = è pari a 30,41 c€/Sm<sup>3</sup> (valore pubblicato dalla Delibera della AEEG ARG/gas 84/11 relativo al periodo luglio – settembre 2011, pari a 30,0855 c€/ Sm<sup>3</sup> adattato con il coefficiente 0,935 previsto dalla delibera ARG/gas 77/11) e sarà fisso per tutta la durata della convenzione": pertanto chiediamo se in sede di formulazione dei prezzi dell'offerta il  $QE_0$  da considerare è 30,0855 c€/ Sm<sup>3</sup> oppure 30,41 c€/ Sm<sup>3</sup>

**Risposta 3:**

Come specificato all'articolo 6 dell'Allegato 3 - CAPITOLATO TECNICO il valore  $QE_0$  è pari a 30,41 c€/ Sm<sup>3</sup>.

Le informazioni riportate fra parentesi, ivi compresa l'indicazione del valore 30,0855 c€/ Sm<sup>3</sup>, forniscono soltanto la modalità con cui è stato determinato il valore  $QE_0$  pari, appunto, a 30,41 c€/Sm<sup>3</sup>.

**Domanda 4:**

Con riferimento al contenuto dell'articolo di cui all'oggetto (art. 15 – fatturazione e pagamenti/Schema Convenzione) chiediamo chiarimenti in merito a quanto indicato al punto 4 dove si riporta " ... effettueranno i pagamenti per le forniture a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori".

E' da intendersi che tali aspetti sono oggetto di valutazione in sede di offerta?

In caso affermativo tale precisazione dove dovrebbe essere riportata?

**Risposta 4:**

Gli aspetti contenuti nell'articolo 15 dello schema di Convenzione da voi indicato non sono oggetto di valutazione in sede di offerta ma riguardano le disposizioni che saranno contenute nel testo della convenzione che verrà sottoscritta dalla ditta aggiudicataria.

**Domanda 5:**

Gentile Intercent-er, siamo con la presente a richiedervi chiarimenti in merito al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (CIG).

In particolare in caso di RTI (raggruppamento temporaneo d'impresa) non ancora costituito, il suddetto contributo deve essere versato da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o è sufficiente un unico versamento da parte di una di queste. Nel caso sia sufficiente un solo versamento deve essere versato necessariamente dalla capogruppo della RTI o anche da una delle mandanti.

**Risposta 5:**

Ai fini della partecipazione alla gara, in caso di RTI non ancora costituito è sufficiente che il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sia unico e sia versato da una delle ditte facenti parte del raggruppamento.

**Domanda 6:**

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare all'Allegato 4 "Schema di Convenzione" art. 21 "Risoluzione", comma 2, lett. b) e comma 3 lett. g), la scrivente chiede a codesta rispettabile Amministrazione aggiudicatrice di chiarire se l'ambito applicativo delle due disposizioni citate (scostamento tra importo fatturato e servizio erogato) comprende o meno il caso di fatturazione dei consumi stimati di gas, che il Fornitore emette sulla base delle fatture stimate ricevute dal Distributore Locale. E quindi se la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura possa avvenire anche in seguito alla fatturazione su stima imputabile al Distributore Locale.

**Risposta 6:**

La previsione richiamata nell'Articolo 21 Risoluzione dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, punto 2 lett. b e punto 3 lett. g, trova applicazione unicamente ai casi in cui lo scostamento tra l'importo fatturato e il servizio erogato sia direttamente imputabile al Fornitore.

La previsione di cui sopra non trova applicazione in caso di fatturazione dei consumi stimati di gas che il Fornitore emette sulla base delle fatture stimate ricevute dal Distributore Locale; di tale situazione il Fornitore dovrà dare evidenza sia in fattura che nei report richiesti nella documentazione di gara.